

ALLEGATO 4 TER: ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il presente documento è reso disponibile:

in forma fisica nei locali dell'intermediario siti in Livorno Via Cossa n. 1 alternativamente, in forma digitale sul proprio sito Internet all'indirizzo www.casiglianiassicurazioni.it, quando è utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, previo avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, esso viene consegnato o trasmesso al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Dati identificativi dell'Intermediario
Agenzia Casigliani Assicurazioni con sede in Livorno Via Cossa 1 CAP 57123 Livorno iscritta all'Albo delle Imprese num. REA LI-110476 P. IVA 01222080499
Responsabile e Legale rappresentante: Andrea Casigliani, nato a Pisa il 15/01/1960 e residente a Livorno in Via Ricasoli 14

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario rende noti i suoi obblighi comportamentali di ordine generale nella distribuzione dei prodotti assicurativi, dichiarando di averli pienamente adempiuti ed eseguiti come di seguito indicati: sub a) b) c): obblighi di consegna sub d), e), f): obblighi di valutazione del prodotto e sua rispondenza alle esigenze della clientela sub g) forma delle comunicazioni
a. consegna Allegato 3 sulle informazioni del distributore ; è sempre consegnato al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione tramite disponibilità resa al pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e tramite pubblicazione sul sito internet, quando esistente; redatto e revisionato periodicamente a termini di legge
b. consegna Allegato 4 sulle caratteristiche del prodotto ; è sempre consegnato al contraente l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione, redatto e revisionato periodicamente a termini di legge
c. consegna kit documentale assicurativo ; è sempre consegnata alla clientela copia della documentazione precontrattuale e contrattuale, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente come previsto dalla normativa vigente per i relativi rami esercitati
d. corretta individuazione dei contratti ; sono proposti o raccomandati solo contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo per verificare la rispondenza tra prodotto e clientela, ogni utile informazione nel rispetto della riservatezza delle stesse e dietro autorizzazione del cliente al rilascio di dati personali

e. dichiarazione di adeguatezza del prodotto ; il cliente è informato con apposita dichiarazione della circostanza che il prodotto risponda alle sue richieste ed esigenze (sia in altre parole adeguato) e in assenza di tale dichiarazione non viene distribuito
f. valutazione della coerenza del prodotto in riferimento al cliente ; è effettuata una approfondita valutazione se il contraente rientri nel mercato di riferimento identificato (target market) per il contratto di assicurazione proposto e non appartenga a categorie per cui il prodotto non è compatibile e sono adottate disposizioni interne (procedure cd. Di POG di Agenzia) per ottenere dai produttori ulteriori informazioni sul prodotto come la valutazione di riesame del prodotto stesso per verificarne e confermarne la coerenza (cfr art. 30-decies comma 5 CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
g. forma delle comunicazioni ; le informazioni oggettive sul prodotto sono fornite, sia in questo documento che in ogni altro documento costituente il kit informativo previsto dalla normativa di riferimento, in forma chiara e comprensibile, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

L'intermediario rende altresì noti i suoi obblighi comportamentali supplementari nella distribuzione dei prodotti assicurativi, dichiarando anche in tal caso di averli pienamente adempiuti ed eseguiti:
a. consegna Allegato 4 bis ; prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, è altresì sempre consegnato/trasmesso al contraente di copia dell'Allegato 4-bis riguardante le caratteristiche dei prodotti di investimento proposti (cfr. Reg. IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
b. valutazione del prodotto di investimento in riferimento alla clientela ; è effettuata una esauriente valutazione dell'adeguatezza o dell'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. consulenza sul prodotto di investimento ; in caso di vendita con consulenza dichiarata, il contraente è informato con apposita dichiarazione che specifica ed evidenzia i motivi se il prodotto è adeguato, atteso che, in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo ; in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo il contraente è informato con apposita dichiarazione che specifica ed evidenzia i motivi che il prodotto è inappropriato
e. rifiuto di fornire informazioni richieste ; sempre in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, il contraente è anche informato con la stessa apposita dichiarazione che specifica ed evidenzia i motivi che tale rifiuto pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto; circostanza resa nel dettaglio del rischio intrapreso, a maggior ragione quando il contraente voglia espressamente acquisire comunque il prodotto
f. costi ed oneri del prodotto di investimento ; sono fornite, in forma aggregata o, su richiesta, in forma analitica, le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private su costi ed oneri dei prodotti di investimento assicurativi